



Regolamento del Consiglio dell'innovazione concernente la nomina degli esperti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 LASPI (Regolamento di nomina degli esperti)

del 9 gennaio 2018 (Stato 17 maggio 2018)

approvato dal consiglio d'amministrazione di Innosuisse in data 25 gennaio 2018

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse),

visto l'articolo 31 capoverso 1 del regolamento di organizzazione di Innosuisse del 28 novembre 2017,

decreta:

Sezione 1: Oggetto del regolamento

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per la nomina degli esperti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 della legge su Innosuisse del 17 giugno 2016¹ (LASPI).

Sezione 2: Disposizioni generali

Articolo 2 Attività personale e indipendente

Gli esperti vengono nominati ad personam. Nello svolgimento della propria attività fanno capo unicamente a Innosuisse.

Articolo 3 Composizione²

¹ Nel sottoporre le proprie proposte di nomina al consiglio d'amministrazione, il Consiglio dell'innovazione bada a che, con riferimento alla composizione complessiva della rosa degli esperti come pure in relazione a singoli ambiti tematici, venga garantita una rappresentanza statistica adeguata:

- a. dei generi;
- b. delle lingue nazionali e delle regioni linguistiche in proporzione alla rispettiva quota a livello nazionale;
- c. degli attori dell'innovazione con rilevanza a livello nazionale in ambito economico e sociale.

¹ RS 420.2

² Nuovo testo giusta il n. I del Regolamento di nomina del 6 marzo 2018, in vigore dal 17 maggio 2018.

² Gli esperti, con riferimento alla loro composizione complessiva, devono conoscere a sufficienza il panorama universitario e della ricerca nonché il contesto economico e sociale della Svizzera.

Articolo 4 Tipi di nomina

¹ Al termine del periodo di mandato degli esperti hanno luogo rielezioni ordinarie. Gli esperti precedentemente in carica possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza sulle indennità di Innosuisse del 20 settembre 2017³.

² Prima dello scadere del mandato hanno luogo elezioni suppletorie qualora sia necessario sostituire alcuni esperti che lasciano l'incarico.

³ Qualora il numero degli esperti debba essere incrementato, è previsto lo svolgimento di elezioni complementari, che di norma hanno luogo non più di una volta durante un anno civile. Dopo la designazione, gli esperti iniziano la propria attività il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla nomina. Per motivi di urgenza, l'entrata in servizio può essere anticipata in via eccezionale.

Articolo 5 Riservatezza

La procedura di nomina è riservata. Le informazioni e i documenti al riguardo, in particolare la documentazione relativa alle candidature, non vengono resi accessibili a terzi non direttamente coinvolti nel processo di nomina.

Articolo 6 Pool di candidature

¹ Innosuisse raccoglie i dati relativi alle persone che si sono candidate per svolgere la funzione di esperto (pool di candidature).

² Le candidature spontanee che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 11 confluiscono nel pool di candidature.

³ I dati dei/delle candidati/e vengono conservati nel pool per due anni a partire dalla prima nomina successiva alla candidatura; in seguito vengono interamente cancellati, salvo nel caso in cui un/una candidato/a richieda espressamente di essere rimosso/a dal pool di candidature in caso di nomina non immediata, secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera c. I/le candidati/e che vi acconsentono possono essere reinseriti/e in qualsiasi momento.

Sezione 3: Requisiti di eleggibilità

Articolo 7 Requisiti tecnici

¹ Gli esperti devono possedere un bagaglio eccellente di competenze nell'ambito dell'innovazione fondata sulla scienza. In particolare viene richiesta esperienza nello svolgimento della ricerca scientifica o nella sua valutazione nonché nell'analisi dei contenuti innovativi e delle chance di successo di progetti d'innovazione, inclusa la valutazione del potenziale insito in giovani imprese fondate sulla scienza.

² Gli esperti devono esercitare la propria attività principale in un ambito rilevante per l'innovazione fondata sulla scienza.

³ ...⁴

³ RS 420.233

⁴ Abrogato dal n. I del Regolamento di nomina del 6 marzo 2018, con effetto dal 17 maggio 2018.

Articolo 8 Requisiti personali⁵

¹ Gli esperti devono poter dimostrare di godere di una buona reputazione. Innosuisse ha la facoltà di richiedere la presentazione di un estratto aggiornato del casellario giudiziale.

² Gli esperti devono essere disposti a prestare adeguato servizio a Innosuisse per l'intera durata del mandato e devono sussistere le condizioni perché ciò sia realizzabile. Per «adeguato» si intende di norma un grado di occupazione del 10 per cento circa e un tempo di reazione massimo di una settimana.

Articolo 9 Inconciliabilità

Le seguenti funzioni non sono compatibili con lo svolgimento di un mandato di esperto presso Innosuisse:

- a. membro della direzione di una scuola universitaria svizzera;
- b. membro della direzione o dell'organo strategico di un centro di ricerca svizzero che può richiedere sovvenzioni a Innosuisse.

Sezione 4: Procedura di nomina

Articolo 10 Processo di candidatura

¹ Innosuisse rende noto per tempo sul proprio sito web se sono in programma nuove elezioni oppure elezioni suppletive o complementari per gli esperti. L'Agenzia pubblica i profili richiesti, la presunta data di inizio del mandato e la durata prevista.

² Le persone interessate a ricoprire la funzione di esperto presentano la propria candidatura alla segreteria di Innosuisse entro il termine pubblicato sul sito web.

³ Innosuisse ha la facoltà di contattare direttamente persone potenzialmente idonee ad assumere l'incarico oppure invitarle a presentare la propria candidatura.

Articolo 11 Documentazione relativa alla candidatura

¹ Ai fini della candidatura è necessario presentare i seguenti documenti:

- a. l'apposito formulario debitamente compilato, disponibile sul sito web di Innosuisse;
- b. una dichiarazione circa le relazioni d'interesse firmata di proprio pugno o in forma elettronica equivalente;
- c. una lettera di motivazione;
- d. un curriculum vitae dettagliato.

² I/le candidati/e indicano inoltre sul formulario di candidatura:

- a. di avere preso atto dei diritti e degli obblighi degli esperti e in particolare dell'articolo 9 capoversi 5 – 8 LASPI e di accettarne l'osservanza;
- b. di essere intenzionati ad accettare l'incarico in caso di nomina; e
- c. se acconsentono, in caso di nomina non immediata, alla conservazione dei propri dati nel pool di candidature di Innosuisse per un periodo massimo di altri due anni.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del Regolamento di nomina del 6 marzo 2018, in vigore dal 17 maggio 2018.

Articolo 12 Procedura di selezione

¹ Innosuisse può invitare i/le candidati/e a un colloquio e, con il loro consenso, procurarsi referenze utili ai fini della selezione.

² Sulla base delle candidature ricevute, il Consiglio dell'innovazione sottopone al consiglio d'amministrazione le proprie proposte. La direzione coadiuva nella preparazione di dette consulenze.

³ I/le candidati/e che il Consiglio dell'innovazione intende proporre al consiglio d'amministrazione vengono informati al riguardo almeno dieci giorni prima della data prevista per la nomina. Se essi intendono ritirare la propria candidatura, sono tenuti a informare tempestivamente Innosuisse.

Articolo 13 Nomina e accettazione della nomina

¹ Il consiglio d'amministrazione nomina gli esperti secondo le disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di Innosuisse.

² I/le candidati/e eletti/e vengono informati tempestivamente riguardo alla loro nomina e invitati a confermare espressamente per iscritto l'accettazione dell'incarico nell'arco di cinque giorni lavorativi. Unitamente alla suddetta conferma presentano un'attestazione con cui il datore di lavoro esprime il proprio consenso a che il collaboratore svolga l'attività di esperto di Innosuisse e, se necessario, una dichiarazione aggiornata sulle relazioni d'interesse.

³ Il requisito della forma scritta si considera soddisfatto se la comunicazione avviene mediante lettera, fax, e-mail o è redatta in un'altra forma che consente di produrre una prova scritta.

⁴ I/le candidati/e non eletti/e vengono informati/e per iscritto riguardo alla loro esclusione.

Sezione 5: Pubblicazione

Articolo 14

¹ Innosuisse pubblica sul proprio sito web i nominativi, l'attività lavorativa principale, le competenze tecniche principali per svolgere l'attività di esperto e le relazioni d'interesse degli esperti eletti.

² Dichiarando di accettare la nomina conformemente all'articolo 13 capoverso 2, gli esperti acconsentono alla pubblicazione di cui al capoverso 1.

Sezione 6: Disposizioni finali⁶

Articolo 14a Disposizione transitoria⁷

Gli esperti nominati prima del 1° gennaio 2018 che svolgono una funzione non compatibile ai sensi dell'articolo 9 possono continuare a svolgere la loro attività di esperti fino alle prossime rielezioni.

Articolo 15 Entrata in vigore e pubblicazione⁸

¹ Il presente regolamento di nomina entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del consiglio d'amministrazione di Innosuisse.

² Esso viene pubblicato sul sito web di Innosuisse.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I del Regolamento di nomina del 6 marzo 2018, in vigore dal 17 maggio 2018.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I del Regolamento di nomina del 6 marzo 2018, in vigore dal 17 maggio 2018.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I del Regolamento di nomina del 6 marzo 2018, in vigore dal 17 maggio 2018.

Berna, 9 gennaio 2018

AGENZIA SVIZZERA PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOSUISSE)

.....
BERNHARD ESCHERMANN
(*Presidente*)

.....
ANNALISE EGGIMANN
(*Diretrice*)